

## **RELAZIONE EX ART. 3 COMMA4 DELIBERA N. 57/2020**

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno

Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2018, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2020.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, non sussistendo alcun gestore del ciclo integrato dei rifiuti, si è proceduto a dare indicazione che i costi fossero indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

In data 4.03.2020 con nota prot. n.1526 l'AGER in qualità di ETC comunicava a tutti i comuni le modalità di trasmissione dei PEF anno 2020 previa acquisizione da parte del gestore del servizio di spazzamento, raccolto e trasporto rifiuti del PEF di sua competenza con l'allegata prescritta documentazione di cui all'art. 6 della delibera n. 443/2019.

Nelle more, alla luce della emergenza epidemiologica COVID-19 e della normativa intervenuta in particolare l'art. 107 comma 5 d.l. n.18/2020 c.d." Cura Italia " che espressamente prevedeva che *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*, l'Ager sollecitava nuovamente la trasmissione del PEF anno 2020 con note del 24.09.2020 prot. n. 8256 e del 11.11.2020 prot. n. 9710

Successivamente verificato che non erano pervenuti ancora i PEF anno 2020 e che quelli trasmessi erano carenti dei dati e della documentazione prescritta dal MTR AGER provvedeva ad organizzare Webinar esplicativi e nel contempo creava un apposita sezione sul suo sito (*assistenzamtr*) ponendo a disposizione sia dei Comuni che dei gestori del servizio, non solo un modello ma anche le istruzioni analitiche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione relativa al PEF anno 2020 così come da nota del 19.11.2020 prot n. 10026 e nota del 30.11.2020 prot. n. 10366.

In data 15.12.2020 con nota prot.n. 10921 si sollecitava per l'ennesima volta, anche in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del termine la trasmissione del PEF anno 2020 predisposto secondo l MTR indicando analiticamente la documentazione da allegare al fine consentire all'ETC di procedere alla validazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 6 della citata delibera n. 443/2019.

In data 18/21 dicembre 2020 il Comune ed il gestore trasmettevano il Pef anno 2020 con la documentazione espressamente prescritta dall'art. 6 della delibera n. 443/2019 e dall'allegato MTR tra cui anche, per il comune, i rendiconti di gestione anno 2017 e 2018 e, per il gestore, i bilanci anno 2018 e 2019.

Sta di fatto che dall'esame della documentazione trasmessa, non si è potuto procedere alla validazione del PEF in quanto la relazione di cui al predetto art. 6 comma 2 lettera b) è stata redatta dal Gestore in modo non conforme alle prescrizioni di cui alla già richiamata delibera n. 443/2019 e al MTR.

In vero la relazione di accompagnamento ex art. 6 lettera b) della detta delibera è del tutto carente in quanto non vi è alcuna descrizione esauriente dei criteri seguiti ed applicati per dedurre i dati inseriti nella tabella numerica dalla documentazione contabile di contro si fa riferimento ad una asserita contabilità analitico gestionale che non è mai stata trasmessa.

Nel caso di specie non è indicato alcun specifico criterio che possa consentire all'ETC la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario posta a fondamento dell'attività di validazione

Ne consegue che la relazione redatta dalla ditta non è conforme a quanto prescritto dall'art. 6 comma 2 lettera b) che espressamente prevede che la detta **"relazione deve illustrare sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile sia le evidenze contabili sottostanti"**.

Altresì corre l'obbligo di evidenziare che dal 15 al 29 dicembre 2020 sono pervenuti oltre 180 PEF da parte dei Comuni unitamente a quelli predisposti dai Gestori rendendo di fatto assolutamente impossibile un'attività di interlocuzione., anche per le vie brevi, per sanare le gravi criticità sollevate ed evidenziate in considerazione della scadenza del 31.12.2020 prescritta dall'art. 107 comma 5 per predisporre ed approvare il PEF anno 2020 secondo l'MTR introdotto dalla la delibera n. 443/2019.

Alla luce di quanto innanzi esposto evidente non si è potuto procedere alla validazione del PEF anno 2020, principalmente perché il gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto non ha predisposto la relazione prescritta dall'art. 6 comma 2 lettera b) non avendo indicato " sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nelle modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento sia le evidenze contabili sottostanti"

Orbene la mancata trasmissione della documentazione da parte del Gestore secondo quanto prescritto dalla delibera n. 443/2019 e dal MTR ( la relazione di accompagnamento di cui all'art 6 non conforme ) deve ritenersi , senza alcun dubbio, come mancata collaborazione nei confronti dell' ETC nell'ambito della procedura di validazione ex art. 6 della citata delibera e quindi va considerata inerzia del gestore ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della medesima delibera

Ne consegue che l'AGER , quale ETC, deve provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020 alla predisposizione del PEF anno 2020 sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard disponibili il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto Ispra escludendo incrementi dei corrispettivi ed adeguamenti all'inflazione .

Quindi in conformità a quanto innanzi prescritto si è proceduto alla predisposizione del PEF anno 2020 utilizzando il ruolo Tari anno 2019 ovvero il ruolo Tari anno 2020 ( dati immediatamente disponibili per l'Ente di Governo d'ambito ) ed applicando, in un ottica di esclusiva tutela degli utenti, quello di maggior favore con esclusione di qualsiasi aumento del corrispettivo

Tale determinazione comunque garantisce allo stato l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio

**La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2020 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.**

<b>Ruolo TARI 2019</b>	<b>Ruolo Tari 2020</b>
1.331.760,00 €	1.314.467,00 €
<b>Ruolo TARI adottato per la determinazione del PEF</b>	
1.314.467,00 €	

A maggior tutela degli utenti si è scelto di individuare il ruolo tari con importo minore quale base per la determinazione del PEF dell'anno 2020.

Si lascia al Comune l'onere di individuare l'importo finale del PEF anno 2020 dato dalla somma del ruolo tari con gli importi in possesso dello stesso Ente per eventuali riduzioni applicate (+) e ricavi detratti (-) (Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/